



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro R.G. 6817/2022

Giudice del Lavoro dott. ssa Beatrice Notarnicola

Udienza del 09/03/2023

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

MEMORIA DIFENSIVA PER

Il M.I.M e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell'Ufficio V di Foggia, legalmente domiciliata in via Telesforo n. 25 (pec: uspf@postacert.istruzione.it);

RESISTENTE

C O N T R O

Il sig. Rosamilia Maurizio rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Con il ricorso proposto il sig. Rosamilia Maurizio chiede il riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e la rideterminazione del punteggio attribuitogli nella Graduatoria di Istituto III Fascia A.T.A. triennio 2021/2024.

L'O.M. n. 50/2021 prevede, all'allegato A lettera a) che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspgf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

Nello specifico il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati siano illegittimi perché non riconoscono il medesimo punteggio garantito a coloro che hanno prestato servizio in costanza di nomina.

Tali criteri sono individuati e contenuti negli atti di normazione primaria quali appunto nel Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021 cui l'amministrazione deve necessariamente uniformarsi senza alcuna facoltà di discostarsi da quelle che sono le disposizioni ivi contenute.

Occorre inoltre fare un breve cenno sulla normativa vigente in tema di prestazione del servizio di leva in costanza di rapporto o meno e degli effetti che nel tempo sono stati attribuiti a tale servizio.

L'art. 485, co. 7 del d.lgs. 297/1994 dispone che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*

Nel suddetto comma non viene specificato se il periodo di servizio militare di leva *“valido a tutti gli effetti”* si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima: ciò nonostante, l'interpretazione sistematica della previsione normativa porta a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico (e ciò, *inter alia*, poiché l'articolo in oggetto è inserito una disposizione normativa più ampia dedicata ai diritti e doveri del personale docente in costanza di rapporto di lavoro – *cfr.* parte III, capo III, sez. IV). A conferma della correttezza di tale interpretazione sistematica risulta utile





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

menzionare l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 (“Codice dell'ordinamento militare”) che ha previsto espressamente la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina. D'altro canto, soltanto con riguardo a detta fattispecie può fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere e che quindi, se il periodo in questione non fosse riconosciuto, finirebbero per essere avvantaggiati.

Al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato *prima* di qualsiasi incarico di docenza, poiché in tal caso la situazione dell'obbligato a prestare il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi in questione.

Ciò detto, si segnala che significativa giurisprudenza (Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 175 del 3.04.2014; conformi, sent. del 10.04.2014 e del 17.04.2014; Corte di Appello di Brescia n. 435/2013; Corte d'Appello di Torino, sent. n. 428 dell'8.04.2014; Corte d'Appello di Milano, sent. n. 422/2012; Trib. Campobasso, sent. n. 189/2013 del 17.07.2013; Trib. Milano, sez. lav., sent. n. 4592/2012; Trib. Cuneo, sent. del 15.05.2013 – R.G.L. 365/12), ma pure regionale (Trib. Reggio Emilia, sent. n. 175 e 176/2014 del 4.06.2014, n. 20 e 21/2015 del 22.01.2015; Trib. Bologna, sent. n. 202/2014, n. 774/2013, n. 494/2013 e n. 149/2013) risulta al momento sostanzialmente in linea con la predetta tesi.

Si allega, inoltre, l'Ordinanza datata 14/09/2021 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro di cui si condividono le motivazioni soprattutto nella parte in cui così motiva il rigetto: “*Inoltre , il ricorrente non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010 (codice dell'ordinamento militare) secondo il quale “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: usfpg@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

Il regolamento militare, pertanto, riconosce la possibilità di riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto solo in occasione di pubblici concorsi e le procedure di aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia non possono essere assimilati a pubblici concorsi.

In ultima analisi anche, l'OM 60/2020 all'art. 15 comma 6, conferma quanto si qui esposto prevedendo quanto segue:” il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”, ipotesi contraria al caso di specie.

Per tali motivi, si ribadisce, che considerare il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, significherebbe dar luogo ad un'ipotesi di discriminazione al contrario. Questo determinerebbe una situazione di discriminazione ingiustificabile che presupporrebbe necessariamente che il servizio prestato in costanza di rapporto venga valutato come servizio prestato dal personale della scuola poiché l'assenza dalle attività didattiche è stata determinata dall'assolvimento dell'obbligo di leva mentre nel caso di coloro che non hanno conseguito la nomina tale circostanza non sussiste.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

Si allega, infine l'Ordinanza del giudice dott.ssa Agnese Angiuli Tribunale di Bari Sezione Lavoro RG.12928/2022 che in parte qui si trascrive: "...Il Consiglio di Stato, inoltre, con un recentissimo arresto (cfr. CdS, 29 dicembre 2022, n. 11602), si è pronunciato nuovamente sul punto, richiamando i principi già espressi con la richiamata sentenza del 29 aprile 2020, n. 2743, le cui motivazioni si richiamano e condividono: "deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:

I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.

Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspgf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto, ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non incostanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
 e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.usfoggia.it/>

curriculum professionale del candidato. Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.

È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.

Le medesime considerazioni possono estendersi alla presente fattispecie, atteso che non si rinvergono nella disciplina della materia differenze tra la valutazione del servizio militare prestato dal personale docente e la valutazione di quello prestato dal personale A.T.A. (si consideri che l’art. 569 comma 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, applicabile al personale A.T.A., dispone negli stessi termini dell’art. 485 comma 7, che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”).

Cosicché, per le ragioni suesposte, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione, ai fini del punteggio attribuito al personale A.T.A. nell’ambito delle predette graduatorie, del servizio militare ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto.

In conclusione, nel caso di specie difetta il requisito del fumus boni iuris, con assorbimento di ogni considerazione circa la sussistenza del periculum in mora”.

Alla luce di quanto esposto risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra amministrazione, a cui l’O.M. n. 50/2021 attribuisce un punteggio diverso ed inferiore rispetto a quello riconosciuto a coloro che hanno svolto il medesimo servizio in costanza di rapporto.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usfoggia.it/>

Alla luce di quanto rappresentato l'Amministrazione, come sopra difesa e rappresentata, rassegna le seguenti

Conclusioni

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

- Rigettare il ricorso e, per l'effetto, dichiarare infondate tutte le avverse pretese con ogni e consequenziale provvedimento di legge;
- Compensare le spese

Allegato n. 1: Sentenza del Tribunale di Trani Sezione Lavoro del 14/09/2021 R.G. 152/2021;

Allegato n. 2: Ordinanza del Tribunale di Bari Sezione Lavoro RG. 12928/2022

Foggia,

Il Dirigente
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

